



ORDINANZA SINDACALE				
n.° 46 / del 09/06/2011	Settore Opere per Il Territorio e l'Ambiente	Allegati n.	Pagine totali n.3	Pagina 1 di 3
Responsabile procedimento: Ivana Casciano				
Autore:	Formichelli Rosa – uff. Ambiente - 02 91004 480 - ecologia@comune.paderno-dugnano.mi.it			
(Classificazione: tit. __10__ cl. 1 __ fascicolo __1/2011__)				
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.				

Oggetto: Tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale - prevenzione dei fenomeni allergizzanti correlati alla diffusione della pianta "Ambrosia Artemisifolia" - disinfestazione dalle zanzare - derattizzazione

IL SINDACO

Premesso che la pianta Ambrosia è causa di allergie con sintomi fortemente invalidanti per le persone sensibili, a causa della pollinosi da essa provocata e che negli ultimi 10 anni si è fortemente incrementata la percentuale di soggetti sensibili coinvolti, con aggravamento delle patologie respiratorie, come accertato da studi epidemiologici dell'ASL Milano 1;

Vista la circolare dell'Asl pervenuta il 03/05/2011 prot. 26229 che richiama la necessità di emettere Ordinanza Sindacale per la prevenzione della salute pubblica, richiamando l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 25522 del 29/03/1999 della Regione Lombardia, tuttora valida, relativa alle disposizioni contro la diffusione della pianta "Ambrosia" per prevenire la patologia allergica ad essa collegata, e le relative sanzioni per i soggetti inadempienti;

Richiamata altresì l'Ordinanza Dirigenziale n. 5/d del 29/03/2007 in materia di igiene e decoro ambientale, che disciplina le modalità di manutenzione, interventi preventivi e di sicurezza per garantire una condizione decorosa delle aree limitrofe alle abitazioni, riferita ai contenuti degli artt. 79 e 81 del Titolo III del Regolamento Locale d'Igiene che tutelano l'igiene ambientale e il decoro di aree inedificate libere e/o pertinenziali di edifici esistenti al fine di prevenire la diffusione di fenomeni pericolosi per la salute umana; ;

Considerato che i luoghi preferenziali di crescita dell' "Ambrosia" sono i terreni incolti, le aree verdi urbane abbandonate, le banchine stradali, gli argini dei canali, le massicciate ferroviarie, i fossi, le terre smosse dei cantieri edili, le aree industriali dismesse ed in genere tutte le aree abbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade;

Evidenziato che l'incuria di tali aree è causa di proliferazione della vegetazione erbacea e arbustiva infestante ed allergizzante tra le quali va evidenziata l'Ambrosia Artemisifolia, oltre che degli animali infetti e nocivi per la salute umana quali zanzare e ratti;

Dato atto che lo sfalcio delle aree infestate da “Ambrosia” nei periodi antecedenti la fioritura della pianta è uno strumento efficace al contenimento dell’aerodiffusione del polline e che lo sfalcio delle aree e la loro pulizia permette di contenere la proliferazione di animali nocivi, come i ratti, e l’insediamento di larve di zanzare;

Ritenuto necessario emettere un’Ordinanza per disciplinare le modalità vincolanti per la tutela della salute pubblica, rispetto a cui i proprietari ed i conduttori delle aree a verde, dei cantieri, dei luoghi incolti devono intervenire per contenere la proliferazione dell’ambrosia e degli animali molesti e nocivi per la salute umana, effettuando le manutenzioni e le disinfestazioni necessarie nelle aree in questione;

Ravvisata la necessità di recepire le disposizioni dell’ASL Milano 1 e della Regione Lombardia, prevedendo l’obbligo d’intervento a pena dell’irrogazione delle sanzioni ai soggetti inadempienti, ossia a coloro che non effettuano gli sfalci entro un tempo utile prevenire la crescita e la fioritura di ambrosia nei terreni di proprietà o di conduzione, e quindi ove nei medesimi venga trovata Ambrosia in fioritura o in quantità non controllata dagli sfalci adeguati;

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai conduttori di aree inedificate, di aree edificate dismesse, di aree verdi coltivate e non, nonché agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, ai responsabili di cantieri e di aree di deposito, ai responsabili delle reti stradali e delle infrastrutture sovracomunali, ciascuno per le rispettive competenze:

1. Di vigilare sull’eventuale presenza di “Ambrosia” nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodicamente, a partire da Luglio fino all’inizio di Settembre, i necessari interventi di manutenzione e pulizia delle aree anzidette che prevedano come minimo tre sfalci nei seguenti periodi:
 - I° Sfalco – terza decade di Luglio;
 - II° Sfalco – seconda decade di Agosto;
 - III° Sfalco – prima decade di Settembre;
2. Di provvedere in ogni caso ad eseguire regolarmente la manutenzione e la pulizia delle aree oggetto della presente al fine di prevenire i fenomeni di proliferazione dell’ambrosia, provvedendo ad anticipare il 1 taglio nel mese di giugno, ed a proseguire anche oltre settembre, nel caso in cui la stagione climatica estiva favorisca una forte diffusione e fioritura dell’ambrosia oltre i termini sopra indicati;
3. Di eseguire le necessarie disinfestazioni da zanzare e di derattizzazione e in generale, di contenimento degli animali nocivi e molesti per la salute pubblica, eseguendo tutte le necessarie attività preventive per la salute pubblica e contenendo la proliferazione che dei fenomeni allergizzanti per le persone e nocivi per la salute umana;

INVITA

Pertanto tutti i cittadini ad eseguire, nei mesi estivi, una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni etc.) di propria pertinenza;

AVVERTE

- 1) che lo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dalla pulizia delle aree in oggetto dovrà avvenire con i criteri della differenziazione di cui al vigente regolamento dei rifiuti, a spese dei proprietari evidenziando che i proprietari residenti potranno conferire i rifiuti differenziati c/o la piattaforma di via Parma, compresi i prodotti di sfalcio verde;
- 2) che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, si riserva di provvedere allo sfalcio d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
- 3) che ai trasgressori accertati sarà comminata immediatamente la sanzione amministrativa prevista dalle vigenti disposizioni regionali (da un minimo di € 25,00 fino ad € 500,00, determinata in base alla legge n. 689 del 4/11/81);
- 4) la responsabilità del mancato rispetto della presente ordinanza sarà imputata agli autori delle inadempienze, ed in caso di loro mancata identificazione, verrà addebitata a coloro che risulteranno avere titolo di proprietà e/o specifico cointeresse/disponibilità d'uso o responsabilità di custodia delle aree ove saranno riscontrate le inadempienze stesse;
- 5) che i soggetti incaricati del controllo della presente Ordinanza sono il Comando di Polizia Locale, in loro subordine i referenti dei Servizi Comunali per le Imprese e l'Ambiente e dello Sviluppo Verde Pubblico, oltre ai competenti servizi dell' A.S.L. 1;

DISPONE

- 1) la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale e sul notiziario Comunale, nonché il deposito della presente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e nei principali uffici pubblici, oltre alla diffusione, in estratto, tramite manifesti affissi su tutto il territorio;
- 2) l'invio di copia della presente all'ASL, Azienda Sanitaria Locale – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, al Comando di Polizia Locale, Ufficio Sviluppo Verde Pubblico in quanto soggetti incaricati dei controlli di riferimento, nonché alla Regione Lombardia - Direzione Generale Tutela Ambiente, alla Provincia di Milano - Servizio Vigilanza, agli Enti territorialmente competenti per le infrastrutture sovracomunali (ANAS; Consorzio Bonifica Villoresi; F.N.M.E; ATM; Società Milano Serravalle; Consorzio Parco Grugnotorto- Villoresi).

IL SINDACO
Marco Alparone